



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

**Question time in Commissione
On. le Causi e Berretta**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo di assumere iniziative adeguate *“affinché l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della consolidata giurisprudenza, riconosca, in sede giurisdizionale, in ogni stato e grado, le ragioni vantate dai contribuenti delle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 e provveda all'immediata restituzione del novanta per cento di quanto versato a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992”*, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

Il beneficio della riduzione delle imposte previsto dal citato articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, ha dato origine ad un diffuso contenzioso, con esiti prevalentemente sfavorevoli per l'Amministrazione.

Le controversie scaturiscono dall'impugnazione dei dinieghi, espressi o taciti, sulle istanze presentate dai contribuenti per la parziale restituzione, in forza del menzionato articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dei tributi già assolti per il triennio 1990-1992.

Secondo la tesi dei contribuenti, il beneficio della riduzione del carico fiscale ad un decimo dell'imposta spetterebbe a prescindere dal precedente assolvimento del tributo, con la conseguenza che, nel caso in cui siano già state corrisposte integralmente le imposte relative al triennio 1990-1992, sorgerebbe il diritto alla restituzione del 90% di quanto versato.

Gli Uffici dell'Agenzia hanno costantemente contrastato la suddetta tesi, ritenendola non in linea con la lettera e con la natura di norma contenente un'agevolazione fiscale non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, l'approccio interpretativo dei contribuenti è stato avallato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 1° ottobre 2007, n. 20641, ha ritenuto



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

che il beneficio della riduzione al 10% spetti sia in favore di chi non ha ancora pagato, *“sia in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege”*.

Tuttavia, con la direttiva n. 123/2010 del 12 ottobre 2010, la Direzione centrale affari legali e contenzioso dell'Agenzia delle entrate ha impartito agli Uffici indicazioni per la prosecuzione dei giudizi, ritenendo che la citata sentenza di Cassazione del 2007 – rimasta fino ad allora isolata – non potesse dirsi espressione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Recentemente la Suprema Corte è, però, nuovamente intervenuta in materia, confermando l'indirizzo sfavorevole all'Amministrazione, da ultimo con l'ordinanza 12 giugno 2012, n. 9577, con la quale i giudici di legittimità, richiamando precedenti pronunce – tra cui la citata sentenza n. 20641 del 2007, nonché le sentenze 7 maggio 2010, n. 11133 e 10 maggio 2010, n. 11247, emesse in materia di contributi previdenziali – favorevoli al riconoscimento del diritto al rimborso, hanno dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. il ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate, stante l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale “consolidato”.

Conformemente alla soluzione ermeneutica ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione l'Agenzia delle entrate, non sussistendo particolari cause ostative al riconoscimento del diritto al rimborso, sarebbe stata disponibile a valutare l'opportunità di abbandono del contenzioso in materia.

Senonchè, la Commissione europea ha mosso alcuni rilievi in ordine alla qualificazione delle agevolazioni in parola concernenti il sisma del 1990 in Sicilia, nonché analoghe misure relative ad altri eventi calamitosi avvenuti in Italia negli anni successivi, come aiuti di Stato alle imprese, incompatibili con i principi comunitari, riservandosi la decisione di avviare un procedimento di indagine formale, nonché di emettere un'ingiunzione di sospensione dell'erogazione degli aiuti in questione.

In particolare, la Commissione europea ha comunicato, tramite la Rappresentanza Permanente d'Italia, l'avvenuta registrazione degli aiuti connessi al terremoto del 1990 in Sicilia e degli altri analoghi aiuti quali “aiuti di Stato non notificati”, invitando le Autorità italiane a



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

comunicare se intendano continuare ad applicare tali misure o sospenderle in attesa che la Commissione decida in merito alla loro compatibilità.

All'esito di una riunione di coordinamento, convocata presso il Dipartimento delle Politiche europee il giorno 2 luglio 2012, cui hanno partecipato i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato l'opportunità di proseguire i contenziosi concernenti i dinieghi dei rimborsi in argomento e di opporsi alla richiesta di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai contribuenti che esercitano attività di impresa, per i quali esclusivamente si pone la questione di incompatibilità dell'aiuto di Stato con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza.

Tale indirizzo si conforma al principio enunciato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 18 luglio 2007 (causa C-119/05 – Lucchini spa), secondo cui la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato prevale anche sul giudicato nazionale.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l'Agenzia delle entrate precisa che, solo con riferimento ai contenziosi instaurati da contribuenti non esercenti attività di impresa, intende predisporre istruzioni agli Uffici per l'abbandono delle relative controversie, con conseguente riconoscimento del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, delle imposte pagate in eccedenza per il triennio 1990-1992.